

«rebbe stato affidato nella considerazione che il  
 «mercato intervento di codesto Istituto avrebbe potuto  
 «determinare lo stato di insolvenza della Società  
 «con le conseguenze previste dall'art. 2362 C. C. con-  
 «cernente la illimitata responsabilità dell'azio-  
 «nista unico e che l'incarico stesso, non contrario  
 «all'attività dell' I. N. F. avrebbe evitato all' I. N. F.  
 «altri immobilizzi di somme, oltre quelle già  
 «assegnate all' I. N. F. in capitale, per la siste-  
 «mazione delle Finanziarie,

« Codesto Istituto affermava altresì che  
 «il recupero delle anticipazioni dell' I. N. F. alla  
 «BiMoSpa doveva intendersi " pienamente assicurato".

« Gli comunicazioni, effettuate dopo che  
 «era stato già coperto l'incarico in parola e  
 «senza alcun accenno alla progettata rivalsa  
 «finale sull' I. N. F., non davano luogo, sia da  
 «parte di questo Ministero che di quello dell' Indu-  
 «stria, ad alcuna autorizzazione, peraltro  
 «non richiesta.

« Quest'ultimo Ministero, nel prendere  
 «conoscenza del problema, osservava che l'ali-  
 «quazione della BiMoSpa era da considerarsi nel  
 «quadro della liquidazione - da tempo decisa -  
 «delle note operazioni collegate con la Società